

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Diffida co.co.co: tre mesi per pagare i contributi mai versati alla gestione separata, poi è denuncia di reato**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che in questi giorni, **l'INPS ha avviato l'elaborazione degli atti di accertamento che riguardano il mancato versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro nei confronti dei rapporti di collaborazione intrattenuti con i propri lavoratori parasubordinati.** L'attività proseguirà **fino al prossimo 15.04.2013**, secondo quanto annunciato con il **messaggio n. 3981 del 06.03.2013**, con cui vengono peraltro indicati i **dettagli dei controlli dell'INPS e viene fornito un fac-simile della diffida che nei prossimi giorni verrà inviata ai committenti.** Secondo quanto emerge dalle istruzioni pubblicate dall'INPS **la diffida darà tre mesi di tempo ai committenti per effettuare i versamenti contributivi dovuti.** Superato tale termine, ai sensi della legge n. 183/2010, verrà **denunciato il reato di omesso versamento contributivo alle Autorità Giudiziarie:** secondo quanto previsto dal c.d. **Collegato Lavoro**, infatti, **ai lavoratori parasubordinati si applicano le stesse disposizioni penali previste dalla legge n. 638/1983 per i lavoratori dipendenti, a partire dalle denunce EMens di competenza di novembre 2010.**

### **Premessa**

Con il **messaggio n. 3981 del 06.03.2013** l'INPS ha fornito **precisazioni in relazione alla nuova attività di accertamento avviata nei confronti dei committenti dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS, in riferimento ai quali non risultano versati (in tutto o in parte) i contributi previdenziali.**

Come noto, il collegato lavoro **a partire dal periodo di novembre 2010** ha previsto **l'applicazione delle disposizioni penali previste in materia di lavoro subordinato nel caso di omissione di versamento contributivo anche ai lavoratori parasubordinati.**

L'INPS, **riscontrate alcune irregolarità rispetto alla contribuzione versata dai committenti in riferimento a rapporti di collaborazione**, ha avviato da alcuni giorni la **spedizione di diffide volte a garantire la possibilità di regolarizzare entro il termine di tre mesi le irregolarità riscontrate.** In mancanza di regolarizzazione, **L'INPS provvederà ad inoltrare la denuncia di reato alle Autorità Giudiziarie di competenza.**

### **L'estensione dell'ipotesi di reato**

---

L'INPS, con la precedente **circolare n. 72 del 4 maggio 2011** ha illustrato quanto disciplinato dall'art.39 della legge 183/2010, che ha **esteso ai committenti della gestione separata l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2 commi 1-bis, 1-ter, 1-quater del decreto legge n.463/83, convertito con modificazioni dalla legge n.638/83.**

<b>DL N. 463/83</b>	
<b>Art 2 comma 1</b>	Le <b>ritenute previdenziali</b> ed <b>assistenziali</b> operate dal datore di lavoro sulle <b>retribuzioni dei lavoratori dipendenti</b> , ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
<b>Art 2 comma 1-bis</b>	L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 e' punito con la <b>reclusione fino a tre anni</b> e con la <b>multa fino a lire due milioni</b> . Il datore di lavoro non e' punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
<b>Art 2 comma 1-ter</b>	La denuncia di reato e' presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia e' allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.

<b>Art 2 comma 1-quater</b>	Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.
-----------------------------	--

La finalità è quella di **scoraggiare il mancato versamento delle ritenute operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo per il reato di omesso versamento le stesse conseguenze penali previste per il lavoro subordinato.**

#### **OSSERVA**

Tale ultima finalità assume importante rilevanza se si tiene conto che **per i soggetti non opera l'automaticità delle prestazioni, con il conseguente mancato accredito della contribuzione previdenziale e la mancata percezione della prestazione pensionistica o a sostegno del reddito.**

Sono **interessati dalla normativa in esame i seguenti rapporti: ufficio di amministratore, sindaco e revisore di società, enti e associazioni, partecipazione a collegi e commissioni e di collaborazione coordinata e continuativa, svolta anche nella modalità a progetto.**

Dalla lettura della norma **restano esclusi** tutte quelle tipologie di soggetti che, pur obbligati alla gestione separata, non sono elencati nella norma fiscale, quali ad esempio gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro** (così come disciplinato dall'art.43 D.L. 269/03 convertito in Legge n.326/03) o i **titolari di borse di studio per dottorato di ricerca** di cui all'art.51, comma 6 della legge n.49/97.

#### **Attività dell'INPS**

---

Alla luce di tali disposizioni, l'INPS ha svolto le seguenti operazioni:

- **individuazione del contributo totale**, inteso come la somma dei contributi dovuti da tutti i collaboratori e relativi al singolo periodo di competenza del flusso e-mens;
- individuazione del **contributo dovuto da ogni singolo beneficiario interessato dal flusso emens;**
- individuazione delle **quote a carico di ogni singolo beneficiario**, distinto per ogni tipo di rapporto denunciato. (Si ricorda che lo stesso committente potrebbe avere attivi sia rapporti di collaborazione a progetto, sia rapporti autonomi occasionali che rapporti in associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Per quest'ultima tipologia la ritenuta a carico prevista per l'associato è pari al 45% del contributo dovuto contro l'1/3 per un collaboratore a progetto);

- **individuazione dei soggetti per i quali si può concretizzare illecito penale**, così come previsto dal dettato normativo;
- **esclusione nel caso di Amministratore con tipo rapporto 1 A e 1 E**. Le denunce dei compensi relative a questi tipi rapporti saranno elaborate successivamente.

In riferimento a tale attività di accertamento **l'INPS ha avviato la notifica delle diffide**, che proseguirà **fino al prossimo 15.04.2013**. La diffida risponde ad un **nuovo modello ed è composta:**

- da un **testo fisso**, nel quale sono **precisate le norme di riferimento e il contenuto della diffida;**
- da un **prospetto delle inadempienze sia per i lavoratori dipendenti che per i collaboratori iscritti alla gestione separata e suddivise per mese;**
- dalle **istruzioni di versamento distinte con le modalità per la contribuzione dovuta per i dipendenti e quella per gli iscritti alla Gestione separata**. Nel "prospetto inadempienze in diffida" la modalità di versamento è esplicitata con "F24" nel caso in cui l'importo dovuto è in fase amministrativa e "presso AdR" nel caso in cui sia stato emesso avviso di addebito o cartella di pagamento.

Di seguito riportiamo il **fac-simile della diffida in allegato al messaggio n. 3981 del 06.03.2013:**

#### **FAC-SIMILE**

##### **fac-simile del testo della diffida.**

Città, data \_\_\_\_\_

Al Sig./ra \_\_\_\_\_

Nome Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ CITTÀ \_\_\_\_\_

Gentile Signor/a,

La informiamo che da una verifica dei nostri archivi risulta che, in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta - Denominazione - non ha versato all'INPS, per i periodi di competenza dettagliatamente indicati nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante di questa lettera, inserire tipologia retribuzioni (<sup>1</sup>)

Le ricordiamo che questa inadempienza è punibile con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 1.032,00 euro inserire norme <sup>(2)</sup>

Tuttavia è prevista la non punibilità del reato (art. 1, comma 1bis del D.Lgs. 211/94) qualora provveda a regolarizzare il debito entro tre mesi dalla data di ricevimento di questa comunicazione. Nell'allegato "Istruzioni per il versamento" sono riportate le modalità e le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

Se non è il responsabile del mancato versamento dei contributi, la invitiamo a comunicare ai nostri uffici il nome del titolare o del legale rappresentante penalmente responsabile.

La informiamo, infine, che quanto esposto in questa comunicazione riguarda esclusivamente l'aspetto penale della violazione e che l'Istituto provvederà comunque al recupero delle somme a credito relative ai periodi indicati nell'allegato e di quelli non ancora sottoposti a verifica.

L'accoglimento di una domanda di dilazione non produce effetto sulla fattispecie di reato prevista dall'art. 2 L.638/83 e pertanto non fa venire meno l'obbligo, da parte dell'Istituto, di provvedere alla denuncia all'Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale competente).

COGNOME NOME \_\_\_\_\_

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Tutti i nostri uffici Inps sono a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it).

Può inoltre rivolgersi al Contact center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico. Un operatore sarà a Sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

<sup>1</sup> DM/GS: le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori e i compensi erogati ai parasubordinati. DM: le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori; GS: le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui compensi erogati ai parasubordinati

<sup>2</sup> DM/GS : (art. 2 comma 1-bis, del D.l: 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e art. 39 legge 183/2010). DM: (art. 2 comma 1-bis, del D.l: 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638), GS: (art. 2 comma 1-bis, del D.l: 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e art. 39 legge 183/2010)

Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno delle Associazioni di categoria riconosciute dalla legge.  
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:  
Matricola azienda XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Codice fiscale azienda committente/associante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Codice fiscale legale rappresentante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L'INPS chiarisce che **nel caso in cui il committente non provveda entro tre mesi a versare i contributi dovuti, l'Istituto provvederà a denunciare il reato alle Autorità Giudiziarie.**

***Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**